



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 10/12/2018

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto Legislativo 50/2016.

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Dieci** del mese di **Dicembre** ore **13,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE		A
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Approvazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto Legislativo 50/2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

Prop. n. 188 del 5.12.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.

Il Proponente

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sulla suesposta proposta di deliberazione, i sottoscritti, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1. Lettera i) della L.R. n. 48/91, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Giardini Naxos, li 27/11/18

Il Responsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOROSO

Giardini Naxos, li 05/12/2018

Il Responsabile di Ragioneria

(Dot. Mario Cavallaro)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria (art. 55, comma 5° L. 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. L) L.R. n. 48/91. Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene annotato ai seguenti capitoli:

Capitolo	codice	gestione	previsione	impegni ad oggi	disponibilità
_____	_____	comp/res _____	€ _____	€ _____	€ _____
_____	_____	comp/res _____	€ _____	€ _____	€ _____

Giardini Naxos, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto geom. GALEANO Francesco, Responsabile del IV Settore, sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Giunta Municipale, con deliberazione n. 107 del 19.10.2012, ha approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 92, del D.lgs n° 163/2006, e che lo stesso, ormai risulta superato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014 /2 / UE sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto il nuovo codice dei contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivo per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92, del D.lgs n° 163/2006 ora abrogata);

Visto l'Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 recante "*Incentivi per funzioni tecniche*", che in particolare, al comma 3, recita: *«L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito (ai sensi del comma 2) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale».*

Dato atto che la Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n° 6/2018, chiarisce che gli incentivi per le finzioni tecniche vanno al di fuori delle spese del personale e sono esclusione dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata e della spesa del personale degli incentivi per la funzioni tecniche (si applica dal 1 gennaio 2018);

Dato atto altresì, che la quota prevista del 2% deve essere destinata nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse per la liquidazione dei cd. "*Incentivi per funzioni tecniche*", e la restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'Art. 18 della Legge 196/1997, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Visto l'Art. 48 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

Vista la bozza di "**Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (Art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)**" con il quale sono state definite le modalità di costituzione e di ripartizione del fondo incentivi al personale dipendente dell'Ente, ai sensi dell'Art.113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che si allega alla presente;

Viste le norme di cui al D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Viste le norme di cui alla Legge 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le norme di cui al D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti e delle Concessioni, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 e s.m.i;

Acquisito, ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte, con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il regolamento denominato "*Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (Art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*", che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'Ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservati alle spese di realizzazione delle singole opere/lavori pubblici o dei servizi o forniture pubbliche, inclusi negli strumenti programmatori e nel Bilancio dell'ente;


Di disporre per dare effettività al principio di trasparenza, la pubblicazione dell'anzidetto regolamento nella apposita sezione web del sito comunale;

Di inviare il presente Regolamento adottato alla delegazione trattante di parte sindacale;

Di rendere immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Trasmettere la presente al Responsabile del IV Settore geom. GALEANO Francesco ed al Responsabile dell'Ufficio Contabile dott. Mario CAVALLARO.

Il Responsabile del IV Settore
(geom. GALEANO Francesco)



Il Proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE n° 198 DEL 5.12.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos

22/11/18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(geom. GALEANO Francesco)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Dott. Mario Cavallaro)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(Città Metropolitana di Messina)

Regolamento per gli incentivi per funzione tecniche

Art. 113 del D.Lgs 50/2016, come modificato
dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n° 56

INDICE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 – Costituzione e gestione del fondo.

Art. 4 – Gruppo di Lavoro.

Art. 5 – Atto di incarico.

Art. 6 – Informazione e pubblicità.

Art. 7 – Rapporti con altri enti.

Art. 8 – Calcolo del Fondo.

Art. 9 – Calcolo del Fondo per l'innovazione.

Art. 10 – Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo).

Art. 11 – Ripartizione del FP tra i dipendenti – incentivo preventivo e consuntivo.

Art. 12 – Liquidazione del FP.

Art. 13 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione.

Art. 14 – Relazione periodica

Art. 15 – Entrata in vigore.

Art. 16 – Disposizioni finali.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici". All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse.

A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015" (legge di stabilita 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". Ciò ha consentito, come già indicato nella nota ANCI di lettura alla legge di Bilancio, di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - **"la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"** (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: **"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"**.

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema - i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della

Corte dei Conti, deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera", dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che "... (omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

L'ANCI, al fine di supportare i Comuni e le Città Metropolitane nell'applicazione di tale norma con la ripresa delle trattative in sede sindacale, ha elaborato uno schema di Regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sullo schema di Regolamento proposto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- la graduazione delle risorse da destinare al fondo (max 2%) si può articolare in misura inversa all'importo di progetto (anche per servizi e forniture), in modo da evitare la costituzione di quote eccessive da destinare per le singole funzioni, ma garantendo comunque un incentivo ragionevole. Inoltre è stata prevista una distinzione tra opere "puntuali" e "a rete", che possono essere oggetto di adeguate considerazioni da parte delle amministrazioni circa la loro complessità ai fini della differenziazione della quota da destinare al fondo. Per quanto riguarda la distinzione tra tali tipologie di opere si può fare riferimento alle categorie di cui all'allegato A al DPR n. 207/2010;
- riguardo alle acquisizioni (anche per lavori) sulle quali prevedere risorse da destinare al fondo, si possono considerare diverse ipotesi, alcune delle quali proposte nello schema, fermo restando che compete all'Amministrazione definire i relativi criteri in maniera tale da riconoscere comunque un incentivo adeguato alle prestazioni e che non sia irrilevante; - è inserita una disciplina specifica relativa alle riduzioni degli incentivi in caso di ritardi e aumenti di costi per la realizzazioni di opere pubbliche ovvero di acquisti di beni e servizi;
- si prevede una fase transitoria che consente di erogare come incentivi risorse anche prima dell'approvazione del Regolamento solo a condizione che le somme siano state accantonate nei relativi quadri economici riprendendo l'orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti sopracitate;

- per i servizi e forniture si fa riferimento alla possibilità di utilizzare soglie diverse per l'erogazione dell'incentivo.

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 aggiornato come da avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/7/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo") che recita:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o

lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi

diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Infine l'art. 102 comma 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113.

Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

Con la Delibera. n. 18 Corte dei Conti. Sez. Autonomie del.. 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo. "

(...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla Pag. 5 a 15 progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per

investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico - burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO":

- ✓ il progetto preliminare (Studio di Fattibilità tecnica ed economica), il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.

B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP):

- ✓ di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e alle relative linee guida emanate dall'ANAC, viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del settore, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

C) "PROGETTISTA":

- ✓ tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

D) "DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE":

- a) nel caso di lavori: dipendente tecnico abilitato responsabile dell'Ufficio di direzione. Il direttore dei lavori firmerà gli atti inerenti l'esecuzione dei lavori assumendosene la relativa responsabilità;
- b) nel caso di servizi / forniture: dipendente dell'Amministrazione competente in materia che firmerà gli atti inerenti l'esecuzione del contratto assumendosene la responsabilità totale.

E) “COLLABORATORI INTERNI”:

- ✓ personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

F) “COLLAUDATORE”:

- ✓ tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 D.Lgs. 50/2016.

G) “GRUPPO DI LAVORO”:

- ✓ insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4.

H) LAVORO”:

- ✓ le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

I) “FONDO”:

- ✓ Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

L) “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE” (FF):

- ✓ parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo

Il finanziamento del fondo grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto 2% dell’importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l’affidamento avviene tramite procedura

negoziata. La riduzione della percentuale del 2% è funzione dell'importo a base di gara come da seguente prospetto:

Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
0% fino ad	€ 1.000.000,00
10% fino a	€ 5.000.000,00
15% oltre	€ 5.000.000,01

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1.04.1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22.01.2004.

Art. 4 Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- ✓ limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- ✓ specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Settore competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettazione, ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, (se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 **Atto di incarico**

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Settore che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Settore competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Gli affidamenti degli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del D.Lgs 164/2006 sono effettuati con provvedimento del dirigente ovvero, negli enti sprovvisti, del responsabile, garantendo una opportuna rotazione, nel rispetto della competenza ed esperienza professionale. Tali provvedimenti devono essere adottati formalmente e preventivamente rispetto allo svolgimento delle attività.

Lo stesso dirigente o responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente o responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica condizione per la liquidazione dei compensi.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incarico del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;

- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni del collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente o responsabile ovvero del responsabile del procedimento.

Art. 6 **Informazione e pubblicità**

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 **Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo

dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici;

Sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000,00 euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara);

per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o quelli a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- ✓ beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- ✓ implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- ✓ attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x).

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FF \text{ singolo } (i) = (FF \text{ anno } x / \Sigma C \text{ anno } x) * C(i);$$

Dove:

FF singolo (i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i);

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1;

ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8;

C (i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.;

Art. 11

Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo (i)) tra le varie attività

La ripartizione del FF singolo (i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1. Progettazione 0%
2. Verifica preventiva dei progetti di lavori: 7%
2. Responsabilità di Procedimento: 37%
4. direzione, contabilità 51%
5. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione 5%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 5) è uguale a 100.

Le superiori percentuali sono così suddivise:

SCHEMA PROSPETTO RIPARTO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS 50/2016			
Lavori /servizio/ fornitura di:			
A - Importo complessivo dei lavori a base di gara:	€.	Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
B - Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'opera		0% fino ad	€ 1.000.000,00

C - Importo totale del Fondo Incentivante = $A*2%*(1-B)$		10% fino a	€ 5.000.000,00
D - Onorario lordo da ripartire onorario = $A*2% *80%*(1-B)$		15% oltre	€ 5.000.000,01
E - Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione = $A*2%*20%*(1-B)$			
F - Contributi previdenziali pari al 32,3% (23,8 CPDEL + 8,5% IRAP) di (D)			
G - Onorario netto spettante			
Qualifiche	H - Aliquote spettanti	I - Sottoaliquote	M - Importo lordo spettante (D*I)
1. Progettazione	0%		
2. Verifica preventiva dei progetti	7%		
2.1 Programmazione della spesa		1%	
2.2 Verificatore		1%	
2.3 Predisposizione procedure gara		4%	
2.4 verifica requisiti partecipanti		1%	
3. Responsabile del procedimento	37%		
3.1 RUP per tutte le fasi di progettazione		8%	
3.2 RUP per la fase di affidamento		5%	
3.3 RUP per la fase di esecuzione		14%	
3.4 Supporto al RUP		5%	
3.5 Collaboratori tecnici / amministrativi RUP		5%	
4. Direzione lavori e contabilità	51%		
4.1 Ufficio Direzione lavori / esecuzione		39%	
4.2 Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		3%	
4.3 collaboratori interni tecnici / amministrativi		9%	
5. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	5%		
5.1 Certificatore energetico		1%	
5.2 Collaudo / certificato regolare esecuzione		2%	
5.3 Collaudi statico		1%	
5.4 collaboratori interni tecnici / amministrativi		1%	
	100%		

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es direzione operativa), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo (i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12 Liquidazione

La liquidazione del FF singolo dell'art. 11 è effettuata al termine e regolare esecuzione del contratto di lavori/servizio o fornitura.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo (i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente:

Qualifiche	H - Aliquote spettanti	I - Sottoaliquote	Fasi della liquidazione		
			Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione appalto	Approvazione atti finali del contratto
1. Progettazione	0%				
2. Verifica preventiva dei progetti	7%				
2.1 Programmazione della spesa		1%	100%		
2.2 Verificatore		1%	100%		
2.3 Predisposizione procedure gara		4%		100%	
2.4 verifica requisiti partecipanti		1%		100%	
3. Responsabile del procedimento	37%				
3.1 RUP per tutte le fasi di progettazione		8%	100%		
3.2 RUP per la fase di affidamento		5%		100%	
3.3 RUP per la fase di esecuzione		14%			100%
3.4 Supporto al RUP		5%	50%		50%

3.5 Collaboratori tecnici / amministrativi RUP		5%	40%	10%	50%
4. Direzione lavori e contabilità	51				
4.1 Ufficio Direzione lavori / esecuzione		39%			100%
4.2 Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		3%			100%
4.3 collaboratori interni tecnici / amministrativi		9%			100%
5. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	5%				
5.1 Certificatore energetico		1%			100%
5.2 Collaudo / certificato regolare esecuzione		2%			100%
5.3 Collaudi statico		1%			100%
5.4 collaboratori interni tecnici / amministrativi		1%			100%
	100%	100%			

Art. 13
Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art.14
Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i Dirigenti/Responsabili di ogni area che ha proceduto alla aggiudicazione di lavori, servizi e/o forniture redigono ed inviano alla Giunta una relazione contenente:

- a) Indicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati nell'anno precedente, con il relative importo posto a base di gara;
- b) Importo degli incentive connessi allo svolgimento di funzioni tecniche liquidato nell'anno precedente con la indicazione della ripartizione e dei destinatari;
- c) Evrntuali vizi e ritardi riscontrati nell'anno precedente, con la indicazione di quelli che sono ascrivibili a responsabilità del personale.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, *(Deliberazione Corte dei Conti – sezione delle Autonomie n. 18 del 02/5/2016 ed anche delibera 11/2015 del 24/3/2015, che ha superato la diatriba di interpretazione tra le varie sezioni regionali di controllo (Lombardia 13/11/2014 n. 300, Basilicata 12/2/2015 n. 3, Emilia Romagna n. 183/2014), sorte a seguito delle modifiche al Fondo incentivante del D.Lgs.*

163/2006) e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016. (Inoltre la Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n° 6/2018, chiarisce che gli incentivi per le finzioni tecniche vanno al di fuori delle spese del personale e sono esclusione dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata e della spesa del personale degli incentivi per la funzioni tecniche (si applica dal 1 gennaio 2018));


Art. 16
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco
Pref. Lo Turco





L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
